

**REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE REGIONALE DEL  
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DEL LAZIO  
(EBIT-TER-LAZIO)**

**ART. 1**

Il presente Regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto e nella Premessa che ne è parte integrante, disciplina l'organizzazione interna dell'Ente stesso e le funzioni di indirizzo e vigilanza dei vari Organi che lo costituiscono: Assemblea dei Soci, Ufficio di Presidenza, Consiglio direttivo e Collegio dei Revisori.

Le modalità di svolgimento delle loro funzioni per il raggiungimento degli scopi già fissati nello Statuto stesso, nonché la costituzione ed il funzionamento della Commissione Paritetica e delle Commissioni di lavoro.

**ART. 2  
L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea determina gli obiettivi strategici sulla base dei quali gli Organi di gestione predisporranno i piani dell'attività dell'Ente Bilaterale.

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, elegge il consiglio direttivo dell'Ente.

L'Assemblea dell'Ente Bilaterale è convocata da parte del consigliere anziano entro un mese dalla data di approvazione del presente

Regolamento.

### **ART. 3 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge:

- il Presidente, tra i consiglieri effettivi in rappresentanza della Confesercenti Lazio;
- Il Vice Presidente, tra i consiglieri effettivi in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali Territoriali dei lavoratori;
- Nomina altresì il Direttore ed il Vice Direttore.

Il Direttore, il Vice Direttore ed il Collegio dei Revisori dei conti possono assistere alle sedute sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo

### **ART. 4 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo, per il perseguimento delle proprie finalità ed al fine di rendere efficace la propria attività, anche su proposta del Presidente, del Vice Presidente e con l'approvazione dell'Assemblea, può organizzare una struttura tecnico-amministrativa, anche articolata in più unità specialistiche e con responsabilità specifiche, che va affidata al Direttore. La struttura tecnico-amministrativa risponde al Consiglio Direttivo e per esso all'Ufficio di Presidenza ed è dotata di piena autonomia tecnico-operativa.

Il consiglio Direttivo:

- nella funzione di indirizzo politico, ed in supporto all'attività dell'Ente, può avvalersi di esperti esterni in via continuativa o temporanea;
- per l'espletamento della funzione di vigilanza si avvale anche dell'Organo di controllo interno – Collegio dei Revisori dei conti – dal quale acquisisce i dati e gli elementi per il controllo della corretta ed economica gestione dell'Ente. Il Collegio dei Revisori dei conti, nell'esercizio dei compiti che gli sono propri, risponde in primis al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea;
- entro il 31 Gennaio di ogni anno definisce i programmi ed individua le linee entro cui dovrà svolgersi l'attività dell'Ente. Nell'ambito di detti programmi, per l'esercizio delle proprie funzioni, terrà conto di tutte le decisioni assunte dall'Assemblea, delle determinazioni adottate dal Direttore su questioni di gestione e/o di carattere generale e della relazione trimestrale del Collegio dei Revisori dei conti;

Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, dovranno essere trasmessi all'Assemblea in tempo utile, affinché quest'ultima possa, nei 30 giorni successivi, procedere alla relativa approvazione definitiva;

- istituisce Commissioni consiliari permanenti e/o temporanee, con il compito di procedere, prima della discussione in sede di Organo deliberante, all'esame degli argomenti ad essa assegnati, in attuazione di principi di funzionalità, di produttività, snellimento e semplificazione delle attività dell'Ente Bilaterale.

**ART. 4 bis**  
**ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI**

Le Commissioni permanenti e/o temporanee soddisfano, in base a specifici progetti, particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e con previsione della data di ultimazione dei lavori.

Ciascuna Commissione consiliare è composta da un numero di Consiglieri non inferiore a sei – compreso il coordinatore che la presiede, sulla cui nomina decide a maggioranza il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente – individuati tenendo conto del criterio di pariteticità di cui agli artt. 7,8 e seguenti dello Statuto.

Ciascun Consigliere può essere componente di più Commissioni. Alle riunioni delle Commissioni può assistere il Direttore ed il Vice Direttore.

In caso di necessità, le Commissioni possono chiedere di avvalersi di consulenze esterne.

L'attività di Segreteria di ciascuna Commissione (convocazioni, verbali, documentazione, ecc.) è assicurata dalla Direzione.

Di norma, il coordinatore della Commissione relaziona sulle conclusioni concernenti i singoli argomenti, sulle relative motivazioni e sulle eventuali proposte.

Nelle conclusioni dei lavori delle Commissioni deve essere dato atto di eventuali opinioni contrastanti.

Il compenso per la partecipazione ai lavori delle Commissioni sarà determinato dall'Assemblea dell'Ente Bilaterale.

#### **ART. 4 ter MODALITA' DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale si intende convocato in Roma presso la sede sociale e solo per motivi particolari le riunioni possono essere convocate in sede diversa.

I Consiglieri impossibilitati a prendere parte ad una riunione dei singoli Organi dell'Ente ne informano preventivamente la Presidenza, ovvero la Direzione, almeno 24 ore prima della riunione medesima, salvo casi di forza maggiore.

All'inizio di ogni seduta il Presidente, dopo l'appello nominale, dà comunicazione delle assenze e dei motivi che le giustificano.

In casi eccezionali ed urgenti, è ammessa la trattazione di argomenti aggiunti all'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di un suo Consigliere, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza dei Consiglieri.

Nel caso in cui un Consigliere si assenti per tre volte consecutive senza giustificato motivo dalle riunioni degli Organi, decade dall'incarico e viene sostituito dall'Organizzazione mandataria.

La convocazione delle riunioni deve essere fatta a mezzo avviso scritto, con le modalità e nei tempi previsti dallo Statuto, ed inviata ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori dei conti ed alla Direzione.

Nei casi di particolare urgenza gli avvisi di convocazione possono essere diramati per telegramma o con mezzi equivalenti.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno deve essere trasmessa entro gli stessi termini dell'avviso di convocazione, quella afferente i casi di particolare urgenza, ove non sia stato possibile il preventivo invio, può essere distribuita all'inizio della riunione.

Non si può discutere, né deliberare su questioni che non siano all'ordine del giorno.

#### **ART. 4 quater VALIDITA' E MODALITA' DELLE VOTAZIONI**

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i delegati e/o almeno i  $\frac{3}{4}$  dei medesimi per ogni socio. Per la validità della seconda convocazione, occorre la presenza di almeno i  $\frac{2}{3}$  più uno dei delegati per ogni socio.

Se nel giorno stabilito per la riunione dell'Organo, all'ora prefissata non è presente la maggioranza dei delegati, il Presidente, trascorsi 30 minuti,

può dichiarare deserta la riunione e rinviarla ad una data successiva, nel rispetto di quanto previsto dalle norme statutarie e dal presente Regolamento.

La verifica del numero legale deve essere effettuata dal Presidente all'inizio della seduta; può essere effettuata anche nel corso dei lavori, su iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo Consigliere.

Le funzioni di Segretario degli Organi dell'Ente Bilaterale sono esercitate dal Direttore ovvero da chi lo sostituisce nella carica.

Il Presidente, anche su indicazione di un singolo Consigliere, può chiedere al Direttore, o in sua assenza al Vice Direttore, che su specifiche questioni all'ordine del giorno intervengano chiarimenti ed informative ulteriori.

L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere decisa qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più Consiglieri, ne faccia richiesta e questa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

In via eccezionale e per motivi particolari, il Consiglio Direttivo può stabilire, anche su richiesta di un singolo Consigliere e su proposta del Presidente, che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio.

Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza, il provvedimento proposto è respinto.

#### **ART. 4 quinquies**

## **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI**

Le votazioni nelle sedute degli Organi dell'Ente Bilaterale di norma avvengono per alzata di mano.

La votazione ha luogo prima sugli eventuali emendamenti e poi sui punti proposti al dibattito dall'ordine del giorno.

Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano per appello nominale. Si procede altresì alla votazione per appello nominale, quando lo richiede prima dell'inizio della votazione stessa un terzo dei Consiglieri.

La votazione è effettuata a scrutinio segreto per particolari ragioni, su proposta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri presenti, e comunque quando questa riguardi singole persone.

Al fine della verifica del numero legale, ogni Consigliere che si assenta dalla riunione deve comunicarlo al Segretario della seduta; analogamente, deve comunicare un suo eventuale e successivo rientro.

Quando la riunione non può aver luogo perché viene meno il numero legale ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi motivi e l'ora in cui è dichiarata deserta la riunione.

Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.

Di norma, ogni intervento deve essere contenuto entro il termine di 10



minuti, ferma restando la facoltà del Presidente di consentire il superamento di tale limite nella discussione di argomenti di particolare complessità.

Ha diritto di precedenza la mozione d'ordine, che può essere illustrata dal presentatore appena esaurito l'argomento in corso.

Sulla mozione d'ordine è ammesso un solo intervento contrario e uno a favore.

## **ART. 5 FINANZIAMENTO DELL'ENTE**

Costituiscono le entrate dell'Ente Bilaterale:

- a) le quote contributive di cui all'art. 1 dell'Accordo Costitutivo dell'Ente Bilaterale, pari allo 0,10% calcolato su paga base, contingenza e terzo elemento provinciale di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
- b) le quote contributive di cui all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo Costitutivo dell'Ente, destinate al funzionamento delle Commissioni previste dall'art. 2 dell'Accordo Costitutivo, pari ad uno 0,10% a carico dei datori di lavoro ed uno 0,10% a carico dei lavoratori, calcolati su paga base, contingenza e terzo elemento provinciale di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
- c) tutto quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dell'Ente Bilaterale

Regionale;

d) nonché dai proventi derivanti da attività collaterali di servizi ed a quanto indicato all'art. 3, lettera N dello Statuto dell'Ente Bilaterale Regionale

#### **ART. 6 MISURA DELLA CONTRIBUZIONE**

La misura delle quote mensili di finanziamento dell'Ente Bilaterale Regionale è stabilita – così come previsto dall'art. 1 dell'Accordo Costitutivo dell'Ente – nello 0,10%, calcolato su paga base, contingenza e terzo elemento provinciale previsti dal vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. Tale contribuzione è integrata da un'ulteriore quota, destinata al funzionamento delle Commissioni – di cui all'art. 2 del citato Accordo Costitutivo – operanti in seno all'Ente Bilaterale, fissata nella misura dello 0,10% a carico dei datori di lavoro e dello 0,10% a carico dei dipendenti e calcolata su paga base, contingenza e terzo elemento provinciale dei dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Di conseguenza, l'ammontare complessivo della contribuzione dovuta sarà pari allo 0,20% di cui lo 0,10% a carico dei datori di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori.

**ART. 7**  
**COMMISSIONE PARITETICA**

Il finanziamento volto al funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 2 dell'Accordo Costitutivo dell'Ente – pari allo 0,10% a carico dei datori di lavoro ed allo 0,10% dei lavoratori, calcolati come previsto dal precedente art. 6 – sarà ridistribuito a cura dell'Ente Bilaterale Regionale secondo criteri paritetici, nella misura del 50% a Confesercenti Lazio e del restante 50% alle OO.SS firmatarie dell'Accordo Costitutivo dell'Ente Bilaterale Provinciale.

**ART. 8**  
**MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI**

La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.

Le quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori devono essere versate all'ente Bilaterale Regionale avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato dal Consiglio Direttivo, tramite apertura di apposito Conto Corrente Postale e/o Bancario.

Gli importi delle quote di cui ai due commi precedenti devono essere versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di versamento ritardato, sono dovuti all'Ente Bilaterale gli interessi di mora fissati nella misura del 10% in

ragione di un anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell'Ente medesimo ad adire le vie legali per il recupero della contribuzione dovuta a norma dell'Accordo Nazionale dello Statuto dell'Ente e degli Accordi contrattuali intercorsi fra le parti stipulanti.

Possono avvalersi delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale Regionale le aziende ed i lavoratori in regola con la contribuzione prevista.

Entro il 1° Luglio ed il 1° Febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'Ente Bilaterale Regionale il riepilogo distinto delle quote versate nel semestre precedente, utilizzando a tale fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dall'Ente Bilaterale e che dovranno essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.

I prospetti contenenti i calcoli relativi ai punti a) e b) riguardano i lavoratori inquadrati nei livelli previsti dal vigente CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.

I prospetti verranno portati a conoscenza dei lavoratori a cura delle aziende mediante loro affissione nelle bacheche aziendali o, laddove non previste, mediante consegna di una copia ai lavoratori. In quest'ultimo caso, una copia firmata del lavoratore per presa visione sarà trattenuta dall'azienda.

I prospetti conterranno la dicitura di intesa accettazione da parte del lavoratore, con riferimento e nel rispetto di quanto previsto nel CCNL terziario, in quanto complesso normativo unitario ed inscindibile.